

Servizio di assistenza domiciliare

REGOLAMENTO- testo coordinato

Il presente regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione, l'accesso e la contribuzione finanziaria del servizio di assistenza domiciliare stabilendo criteri e modalità suddivisi in titoli distinti.

Titolo I° - Criteri Organizzativi

Art. 1 - Scopi e Funzioni

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio comunale volto a mantenere le persone assistite sul territorio presso il proprio domicilio, all'interno dell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, evitando il ricovero presso strutture protette.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari potenziali del servizio sono:

- anziani fisicamente invalidi, grandi senili, confusi, con patologie neurologiche o neuropsichiatriche, con deficit sensoriali, in povertà o in abbandono.
- adulti totalmente o parzialmente non autosufficienti, portatori di handicap che vivano soli, in coppia, o inseriti all'interno di nuclei familiari nel caso in cui le persone tenute per legge alla loro assistenza non siano in grado finanziariamente di provvedere al loro mantenimento.

Il SAD viene istituito comunque come supporto alle famiglie per favorire la permanenza dell'assistito all'interno del proprio nucleo familiare e non in sostituzione dello stesso (resta comunque priorità primaria la responsabilità dei familiari ai sensi dell'art. 433 C.C.).

I Sono esclusi dall'erogazione del servizio gli adulti con patologie psichiatriche per i quali sono previste modalità di trattamento diversificate e personale specializzato in materia.

Art. 3 - Operatori e modalità operative

Il servizio intende operare promuovendo e attuando modalità di integrazione e collegamento tra i propri operatori e i familiari dell'anziano, tra tutti gli operatori e strutture di tipo volontaristico e sanitario che effettuano interventi a favore della persona assistita (USL, servizio infermieristico territoriale, AVAP, Accordo di Programma per l'assistenza redatto con l'USL e Sindacati).

Il SAD viene svolto prioritariamente con personale dipendente o con personale qualificato appaltando il servizio o mediante l'utilizzazione di una convenzione nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel presente regolamento.

Il Responsabile dell'ufficio servizi sociali del Comune risponde degli aspetti amministrativi riguardando l'organizzazione del servizio, gli orari di lavoro, calendario degli assistiti, ferie, recuperi, domande di assistenza, rapporti con altri enti e servizi, collaborazione con l'assistente sociale per quanto attiene ai rapporti tra cittadino assistito e i suoi familiari, ed è referente del Comune per chi fa richiesta del servizio in questione.

L'Assistente Sociale risponde degli aspetti tecnici del servizio quali visita domiciliare, proposta d'ammissione al servizio, istruttoria sulle domande di intervento su singolo caso, eventuale proposta scritta e corredata di sospensione o cessazione del servizio o di ammissione in strutture protette, valutazioni di opportunità relative all'organizzazione del SAD.

In caso di assenza o impedimento le mansioni vengono svolte dall'assistente domiciliare.

Gli addetti all'assistenza di base del SAD hanno la responsabilità del servizio in merito alle proprie competenze e mansioni negli orari dettati salvo casi di urgenza o estrema necessità. Viene previsto l'utilizzo di altri operatori o di obiettori di coscienza in servizio civile presso il Comune per problemi particolari e per periodi limitati in aiuto e sotto la direzione dell'assistente domiciliare (fatto salvo progetti attuativi approvati relativi al servizio di "Assistenza domiciliare e sociale di base").

Art. 4 - Programma di intervento e verifiche

Le prestazioni del SAD sono erogate secondo un programma di intervento individuale redatto dall'assistente sociale, e nel caso, sentito il medico di base.

Se l'assistito risulta portatore di rilevanti patologie sanitarie, l'assistente sociale sentito il medico di base verificherà l'opportunità di richiedere l'intervento della Unità di valutazione geriatrica e l'eventuale accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Per ogni caso viene tenuta una documentazione di carattere sociale, sanitario ed economico.

Titolo II - Modalità di ammissione al servizio e prestazioni

Art. 5 - Ammissione al SAD

Il responsabile del servizio in collaborazione con l'assistente sociale visto e sentito il parere della commissione assistenza, sulla base del presente regolamento decide in merito alle proposte di ammissione, sospensione o di dimissione dal SAD. Nel caso in cui non si ravvisi l'opportunità di attivare interventi di assistenza domiciliare o di scegliere in vece di questo altri tipi più idonei di intervento socio-sanitario, sarà data comunicazione nel più breve tempo possibile al richiedente e alla sua famiglia.

Ogni soggetto richiedente o chi per lui dovrà fare pervenire richiesta di ammissione con relativa documentazione e da quel momento all'inizio della eventuale erogazione del SAD non deve intercorrere più di 60 gg. In caso contrario si dovrà informare il richiedente indicando anche i tempi previsti per la sua attivazione.

Il programma di intervento individuale, sia socio-assistenziale che integrato è soggetto a verifica periodica almeno una volta all'anno da effettuarsi entro il 30 Settembre di ciascun esercizio e comunque per i nuovi interventi entro 6 mesi dalla data di prima applicazione.

Ah. 6 - Requisiti e criteri di ammissibilità

- 1) **RESIDENZA:** occorre essere residenti nel comune di Palagano; in casi di necessità possono godere del servizio anche persone residenti in altri comuni previo accordo tra comuni interessati, o limitatamente a periodi stagionali.
- 2) **ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO:** occorre espressa volontà dell'interessato apposta per iscritto in sede di accettazione del presente regolamento; in casi particolarmente gravi (situazioni di abbandono o di rifiuto del servizio anche se di palese bisogno) gli operatori si dovranno attivare per convincere il soggetto ad accettare, seppur parzialmente e per le prestazioni ritenute essenziali.

- 3) ISOLAMENTO: vengono privilegiate le situazioni di maggiore isolamento fisico (soggetti che vivono da soli senza parenti o con parenti distanti) e logistico (assenza di mezzi di trasporto propri o dei familiari).
- 4) CONDIZIONI FISICHE E DINAMICHE FAMILIARI: occorre dare precedenza a soggetti la cui condizione fisica più si discosta dall'autosufficienza e a chi ha problemi di Convivenza all'interno del nucleo familiare tali da ripercuotersi negativamente sul soggetto mettendo a repentaglio la sua presenza all'interno dello stesso
- 5) REDDITO: si considera reddito per i calcoli economici relativi al costo del servizio qualsiasi entrata, compresi assegni di invalidità, accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, contributi da parenti, enti pubblici comunque documentata privilegiando per l'erogazione del SAD le situazioni in cui si è in presenza di nuclei familiari e singoli soggetti con scarse risorse finanziarie.
- 6) INTERVENTO E RIVALSA: nel caso di un prolungato disinteressamento da parte delle persone tenute per legge alla cura e sostentamento dell'assistito, per evitarne il totale abbandono, interviene a tutela dell'interessato comunque il Comune il quale, si riserverà di attuare ogni azione prevista dalla vigente normativa, per il recupero forzoso della spesa sostenuta.

Art. 7 - Dimissioni o sospensioni

La dimissione dal SAD avviene per:

- rinuncia scritta dell'interessato;
- ricovero presso strutture residenziali tutelari;
- perdita requisiti di ammissione;
- modifica del programma di intervento in uscita;
- fruizione di un diverso servizio socio-assistenziale;
- raggiungimento dell'obiettivo del programma di intervento;
- decesso.

La sospensione dal SAD avviene per:

- assenza temporanea dell'assistito;
- ammissione temporanea in struttura protetta;
- mancato pagamento, dopo sollecito scritto, del contributo dovuto senza che ne sussistano ragioni di difficoltà economica o di altra natura;
- molestie, aggressioni, minacce al personale di servizio.

Art. 8 - Servizi collaterali

Il SAD si avvarrà di servizi per l'assistito relativamente a:

trasporto a cura di associazioni di volontariato e non o con convenzione con AVAP; accesso ad attività culturali e ricreative promosse dal Comune; tele-salvalavita operante su richiesta dei soggetti su cui verrà definito un canone a parte relativamente all'uso in noleggio delle video-attrezzature posizionate all'interno della propria abitazione.

Art. 9 - Prestazioni erogate

Le prestazioni sono erogate e coordinate dagli addetti alla assistenza domiciliare eventualmente sostenuti (come da art. 3 del presente regolamento) da volontari o obiettori di coscienza; pur mantenendo costante attenzione alle esigenze dell'assistito l'intervento è mirato altresì a favorire il suo livello di autonomia nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

Punti principali:

- a) Aiuto nell'attività della persona su se stessa
 - aiuto nell'igiene personale e nel bagno
- b) Aiuto per favorire l'autosufficienza
 - aiuto nel movimento degli arti invalidi
 - aiuto nella giusta postura degli arti in condizione di riposo
 - mobilitazione del soggetto allettato
 - aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.
- c) Aiuto per il governo della casa
 - riordino del letto e della stanza
 - pulizia generale dell'alloggio, cura dell'areazione e illuminazione ambiente
 - cambio biancheria
 - preparazione o aiuto per pranzo e acquisti, eventuale fornitura di pasti a domicilio

Le pulizie domestiche vengono assicurate solo se le condizioni economiche e sociali dell'assistito non gli permettono di provvedere direttamente e possono essere integrative ad attività di riabilitazione attivate da strutture sanitarie.

d) Interventi sotto controllo medico

- controllo assunzione di farmaci ed esecuzione piccole medicazioni
- collegamento tra l'assistito ed i servizi sanitari territoriali.

e) Prestazioni di segretariato sociale (in collaborazione con Assistente Sociale)

- informazioni sui diritti e sugli altri servizi socio-sanitari
- pratiche, riscossioni su delega di pensioni, assegni etc.
- accompagnamento e/o trasporto dell'assistito per visite mediche o altre necessità a provvedere non riesce da solo o con i suoi familiari.
- interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione in collaborazione con altri operatori e servendosi di altri servizi Comunali.

f) Contributo alla programmazione dell'attività

- iniziative, ai fini della programmazione dei piani di intervento, tendenti a verificare con gli altri operatori la conoscenza più approfondita dei bisogni dell'assistito per adeguare il suo piano di lavoro
- segnalazione di problemi che comportino interventi esterni al servizio.

E' peculiarità dell'assistito o dei familiari o di chi per lui presentare reclami iscritti al Sindaco o all'assessore in merito alle prestazioni erogate.

TITOLO III - CRITERI DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA AL SER VIZIO DA PAR TE DEGLI ASSISTITI O DELLE PERSONE TENUTE PER LEGGE.

Art. 10 - Criteri generali

A parziale copertura del costo del servizio di assistenza domiciliare è prevista una retta, la cui misura è determinata dalla Giunta Comunale secondo la disciplina di cui al D.lgs 109/98 ed il relativo

regolamento di attuazione, nei testi in vigore.

Art. 10 bis - Modello per la valutazione della situazione economica

1. Al momento della richiesta di ammissione al SAD il soggetto richiedente dovrà presentare al competente Servizio, la dichiarazione sostitutiva e la relativa attestazione prevista ai fini ISEE compilando il modello-tipo predisposta con il DPCM 18 maggio 2001.
2. Per la valutazione della situazione economica si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/98, il relativo regolamento di attuazione, il regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate, nei testi in vigore.

Art. 11 - Determinazione quota individuale

1. La misura della partecipazione viene quantificata con riferimento al valore ISEE, risultante dal modello di cui al precedente articolo, sulla base di apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.
2. Nella determinazione dell'ISEE, ai sensi del comma 1, saranno previsti più valori, con diversa graduazione.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE il richiedente non sarà ammesso al servizio di assistenza domiciliare.

Art. 12 – Deroghe

La Giunta Comunale, a seguito di motivata relazione del responsabile del servizio competente, coadiuvato dall'assistente sociale, potrà derogare a quanto in precedenza stabilito quando sussistano speciali situazioni di disagio, difficoltà e gravità.

Art. 13 – Controlli

Il servizio competente esegue i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica ISEE, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di ISEE.”

Clausole Finali

Ogni assistito o chi per esso tenuto, provvede alla sottoscrizione di apposito modulo con impegno preventivo dell'osservanza delle norme previste dal regolamento stesso.

L'Amministrazione non si ritiene vincolata ad intervenire, anche se in presenza di domande di ammissione valide e opportune, se non ha sufficiente personale qualificato per soddisfare tutte le richieste; nel caso saranno prioritari i casi più urgenti nuovi o già raggiunti dal servizio.